

Pubblicato il 15/10/2019
N. 00601/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00406/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2018, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Memoli e Giuseppe Moreno Gulli', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Interno, Questura di X., in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento OMISSIS emesso dal Questore della Provincia di X. e notificato in data 1.05.2018 con il quale è stato disposto il divieto di ritorno nel Comune di X. per anni tre OMISSIS ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 159 del 6/9/2011;

nonché, di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto e/o conseguente e comunque connesso anche non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 27 giugno 2018 e depositato il successivo 3 luglio con cui la sig.ra OMISSIS ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Questore di X. ha ordinato, ai sensi dell'art. 2 del D.lvo n. 159/01, il divieto di ritorno nel Comune di X. per anni tre, con la motivazione che la medesima in data OMISSIS è stata fermata da una

pattuglia dei Carabinieri sulla Via X. all'altezza del KM Y. mentre era dedita alla prostituzione, che annovera precedenti di polizia per detenzione e spaccio di droga, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione illegale di armi e favoreggiamento personale e che, quindi, per il suo comportamento è da ritenersi persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato, che a sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:

- I) Il provvedimento non contiene alcun riferimento né specifica motivazione in ordine all'inquadramento della ricorrente in una delle tre categorie criminogene di cui all'art.2 del D.lgs n. 159/11;
- II) L'episodio della prostituzione è unico e comunque non costituisce reato e non può fondare ex sé un provvedimento di allontanamento;
- III) Con sentenza n. OMISSIS del GUP del Tribunale di Roma è stata scagionata dalle accuse di concorso in detenzione di droga, concorso in detenzione di arma e ricettazione;
- IV) Sebbene non ancora non formalmente residente in X., da due anni vi dimora in virtù di contratto di locazione stipulato nel 2016 e scadente nel 2020;

Visto, l'atto di costituzione in giudizio depositato in data 4 luglio 2018 dal Ministero dell'Interno;

Vista, l'ordinanza n. 148 del 20.9.2018, con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare;

Considerato, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto in quanto:

- Dal combinato degli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 159/11 il foglio di via obbligatorio si applica:

a) a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica:

- Nessuna delle condizioni sopra descritte ricorre nella fattispecie in quanto:

- L'esercizio della prostituzione di per sé non costituisce reato;

- Sul punto, la giurisprudenza, ha specificato che laddove il provvedimento amministrativo, il foglio di via obbligatorio, sia motivato con riferimento esclusivo all'attività di prostituzione è doverosa la sua disapplicazione da parte del giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla ricorrenza dell'ipotesi di reato di cui all' art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Questo perché l'esercizio della prostituzione

non rientra tra le categorie delle persone pericolose ai sensi della normativa vigente e non è un'attività costituente reato; infatti tale esercizio non può fondare l'emissione di un provvedimento di allontanamento basato sulle ipotesi di traffici delittuosi (Cassazione penale sez. I 20/02/2019 n. 17616);

- Con sentenza n. OMISSIS del GUP del Tribunale di Roma la ricorrente è stata assolta per non avere commesso il fatto dalle accuse di concorso in detenzione di droga, concorso in detenzione di arma e ricettazione, richiamate nel provvedimento impugnato;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto, che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di X. (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 406/18 lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Cassazione.net